

# NOTA INFORMATIVA

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

### PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI NATANTI A MOTORE, PER GLI INFORTUNI E L'ASSISTENZA IN NAVIGAZIONE

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

## GLOSSARIO

<b>Aggravamento del rischio</b>	Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità del verificarsi del danno.
<b>Anno/annuo/annuale</b>	Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario civile cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
<b>Assicurato</b>	Nella Sezione Responsabilità Civile dei natanti a motore: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Nella Sezione Infortuni: il Comandante/Conducente ed i trasportati dall'unità da diporto. Nelle altre Sezioni: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Certificato di assicurazione</b>	Il documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio.
<b>Codice (Codice delle Assicurazioni Private)</b>	Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
<b>Comandante/Conducente</b>	Il soggetto abilitato al comando e/o alla conduzione del natante al quale è affidata la navigazione dello stesso nonché la/le persona/e che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente prendono parte alle manovre del natante.
<b>Contraente</b>	La persona fisica o giuridica - anche diversa dall'Assicurato - che stipula il contratto.
<b>Contrassegno</b>	Il tagliando da tenere a bordo del natante e rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio.
<b>Denuncia</b>	Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall'Assicurato all'Impresa che attivi validamente il processo di liquidazione del danno.
<b>Franchigia</b>	La somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato e del Contraente per ogni sinistro.
<b>Impresa</b>	Generali Italia S.p.A..
<b>Indennizzo/Risarcimento</b>	La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
<b>Infortunio</b>	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'inabilità permanente o una inabilità temporanea, intendendosi per quest'ultima la perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali.
<b>Inabilità permanente</b>	La perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
<b>Massimali</b>	L'importo fino a concorrenza del quale l'Impresa presta l'assicurazione.
<b>Natante</b>	Tutte le unità da diporto indipendentemente dalla loro lunghezza, i motori amovibili di qualsiasi potenza, i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate adibiti ad uso privato o al servizio pubblico di trasporto di persone.
<b>Periodo di assicurazione</b>	Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
<b>Polizza</b>	Il documento sottoscritto dal Contraente con il quale l'Impresa presta la copertura assicurativa per le garanzie sottoscritte.
<b>Premio</b>	La somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione da quest'ultimo assunta, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge.

<b>Prestazioni (solo per la Sezione Assistenza)</b>	Le assistenze prestate all'Assicurato: tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto dell'Impresa.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Rivalsa/ Azione di rivalsa</b>	Il diritto dell'Impresa di recuperare nei confronti del Contraente e dell'Assicurato l'importo pagato per il risarcimento dei terzi danneggiati nei casi in cui l'Impresa stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
<b>Sinistro</b>	L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Struttura Organizzativa (solo per la Sezione Assistenza)</b>	La struttura di Europ Assistance S.p.A. - P.zza Trento, n. 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto dell'Impresa al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico dell'Impresa.
<b>Unità da diporto (unità)</b>	Ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita dal Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e successive modificazioni.

**Presso le Agenzie dell'Impresa e nel sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it) è possibile ottenere il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato predisposto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa.**

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

**Denominazione sociale:** Generali Italia S.p.A. (di seguito "Impresa") è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all'albo dei Gruppi assicurativi con il numero 026.

**La sede legale:** Italia

**Indirizzo:** Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia. Recapito telefonico: +39 011.0029.111;

**Sito internet:** [www.generali.it](http://www.generali.it);

**E-mail:** [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com)

**Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni:** Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2 dicembre 1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

Collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte e prendere visione del proprio attestato di rischio. Il servizio è a disposizione anche degli Assicurati.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa di assicurazione

Il patrimonio netto ammonta a 11.938.944.423,00 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale interamente versato ammonta a 1.618.628.450,00 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 10.087.281.799,00 euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 3,95; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### 3. Coperture assicurative offerte - Responsabilità Civile dei natanti a motore

In occasione della stipulazione di un contratto per la Responsabilità Civile dei natanti a motore, lo stesso verrà assegnato, come previsto dalla Tariffa dell'Impresa, alla forma tariffaria Tariffa Fissa che prevede un premio fisso che dipende dalle caratteristiche tecniche del natante e non dipende dall'assenza o presenza di sinistri.

L'Impresa assicura i rischi della Responsabilità Civile dei natanti a motore, così come previsto all'art. 1 della Sezione A - Responsabilità Civile dei natanti a motore del mod. 51501T23 GENmar ed. 07/2013, ai sensi del Decreto Legislativo 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni Private.

**AVVERTENZA:** sono previsti casi di esclusioni e limitazioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo e casi di rivalsa per i quali l'Impresa ha diritto di recuperare l'importo pagato per il risarcimento dei terzi danneggiati nell'ipotesi in cui l'Impresa stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 2 ed all'art. 4 della Sezione A - Responsabilità Civile dei natanti a motore del mod. 51501T23 GENmar ed. 07/2013.

È prevista la sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento delle rate di premio successive alla stipulazione del contratto. In tale ipotesi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza, così come previsto dall'art. 6 della Sezione A - Responsabilità Civile dei natanti a motore del mod. 51501T23 GENmar ed. 07/2013.

**AVVERTENZA:** per i rischi della Responsabilità Civile dei natanti a motore, l'Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Per massimale si intende l'importo fino a concorrenza del quale l'Impresa presta l'assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 1 della Sezione A - Responsabilità Civile dei natanti a motore del mod. 51501T23 GENmar ed. 07/2013.

#### Esempio

Qualora sia convenuto in Polizza un massimale pari ad euro 6.000.000,00 per sinistro, fermo che la copertura assicurativa R.C. Natanti opera per importi non inferiori a euro 5.000.000,00 nel caso di danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, ed a euro 1.000.000,00 nel caso di danni alle cose, l'Impresa risponde fino a concorrenza del massimale complessivo.

### 3bis. Coperture assicurative offerte - Garanzie accessorie

Per gli infortuni in navigazione, nonché per l'assistenza in navigazione, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 della Sezione B - Infortuni del Conducente/Comandante e trasportanti dall'unità da diporto, all'art.1 della Sezione C - Assistenza in navigazione del mod. 51501T23 GENmar ed. 07/2013.

**AVVERTENZA:** sono previsti casi di esclusioni e limitazioni per i quali la garanzia non è operante. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 2 della Sezione B - Infortuni del Conducente/Comandante e trasportanti dall'unità da diporto, nonché a quanto previsto dalla Sezione C - Assistenza in navigazione del mod. 51501T23 GENmar ed. 07/2013.

**AVVERTENZA:** per gli infortuni di Conducente/Comandante e trasportati dell'unità da diporto, l'Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto; per l'Assistenza in navigazione, l'Impresa eroga le prestazioni convenute sostenendone il relativo costo entro i massimali previsti. Per massimale si intende l'importo fino a concorrenza del quale l'Impresa presta l'assicurazione.

**AVVERTENZA:** dall'indennizzo si deduce l'eventuale **franchigia** indicata in polizza, restando la franchigia a carico dell'Assicurato stesso, così come previsto dall'art. 5 della Sezione B - Infortuni del Conducente/Comandante e trasportanti dall'unità da diporto.

Per **franchigia** si intende la parte di danno contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

#### Esempio

Invalità permanente a seguito di infortunio: capitale assicurato euro 100.000,00 con franchigia assoluta del 3%.

In caso di infortunio che abbia comportato un'invalità permanente accertata del 10% l'indennizzo viene così determinato:

- sulla somma assicurata pari a euro 100.000,00 si riconosce la percentuale di invalidità accertata dedotti 3 punti ossia euro  $100.000,00 \cdot (10-3)/100 =$  euro 7.000,00.

L'assicurazione (*Responsabilità Civile dei natanti e Garanzie accessorie*) ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

*Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.*

#### **4. Estensioni della copertura - Responsabilità Civile dei natanti a motore**

Nell'ambito dell'assicurazione per la Responsabilità Civile dei natanti a motore è data facoltà di limitare il diritto di rivalsa che compete all'Impresa ai sensi dell'art. 2 "Esclusioni e rivalsa", qualora sia espressamente richiamata in polizza su richiesta del Contraente la clausola prevista. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto dalla clausola "M" contenuta nel mod.51501T23 GENmar ed. 07/2013.

#### **5. Soggetti esclusi dalla garanzia - Responsabilità Civile dei natanti a motore**

L'assicurazione per la Responsabilità Civile dei natanti a motore non comprende i danni a cose e a persona subiti dal Conducente/Comandante del natante responsabile del sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di natante concesso in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente;

così come previsto dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - "Codice delle Assicurazioni Private".

#### **6. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Responsabilità Civile dei natanti a motore e Garanzie accessorie**

**AVVERTENZA:** ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 1 delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni del mod.51501T23 GENmar ed. 07/2013.

#### **7. Premi - Responsabilità Civile dei natanti a motore e Garanzie accessorie**

Il premio convenuto è riferito ad un intero periodo annuo di assicurazione salvo che la Tariffa dell'Impresa preveda la possibilità di frazionamento in più rate, nel qual caso viene previsto un sovra premio.

*Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.*

Il pagamento può essere effettuato con i seguenti mezzi:

- assegni circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'Impresa;
- denaro contante, nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa in vigore per ciascuna rata di premio.

È comunque rimessa all'intermediario la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intestati o girati all'Impresa.

Il premio convenuto viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa in vigore ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'intermediario.

**AVVERTENZA:** *limitatamente all'assicurazione per la Responsabilità Civile, qualora il rischio cessi in corso di contratto in caso di trasferimento della proprietà del natante, l'Impresa riconosce - in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e contributi) - il rimborso del premio non usufruito dal momento della consegna del certificato di assicurazione del contrassegno.*

*Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto dall'art. 5 della Sezione A - Responsabilità Civile del mod. 51501T23 GENmar ed. 07/2013.*

**AVVERTENZA:** *rivolgendosi all'Agenzia di competenza è possibile ottenere informazioni su eventuali sconti da applicare al premio nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Impresa.*

*L'Impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.*

## **8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto - Responsabilità Civile dei natanti a motore e Garanzie accessorie**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile dei natanti a motore, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

### **Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

## **9. Regime fiscale - Responsabilità Civile dei natanti a motore e Garanzie accessorie**

Per i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, il premio imponibile è soggetto all'Imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per gli Infortuni del Conducente/Comandante e trasportanti dall'unità da diporto e per l'Assistenza in navigazione il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **11. Procedura per il risarcimento del danno - Responsabilità Civile dei natanti a motore**

In merito alle procedure liquidative si rimanda a quanto previsto dal D.l.gs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

**AVVERTENZA:** *la denuncia del sinistro deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro stesso si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 3 della Sezione A - Responsabilità Civile dei natanti a motore del mod. 51501T23 GENmar ed. 07/2013.*

Sul sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it) o contattando l'Agenzia indicata in polizza si può conoscere il centro liquidativo di competenza.

L'Impresa del responsabile civile formula una congrua offerta di risarcimento (o comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un'offerta) entro i seguenti termini:

- **30 giorni** dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i Conducenti/Comandanti coinvolti;
- **60 giorni** dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
- **90 giorni** dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'Impresa del responsabile civile provvede al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

## 12. Procedura per la liquidazione dell'indennizzo - Garanzie accessorie

**AVVERTENZA:** i sinistri devono essere denunciati per iscritto all'Impresa entro tre giorni dalla data di accadimento o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per l'Assistenza in navigazione, l'Assicurato che abbia necessità di una delle prestazioni previste, dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa di EuropAssistance. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 9 della Sezione B - Infortuni del Conducente/Comandante e trasportanti dall'unità da diporto, nonché a quanto previsto dall'art. 6 della Sezione C - Assistenza in navigazione del mod. 51501T23 GENmar ed. 07/2013.

## 13. Incidenti con controparti estere - Responsabilità Civile dei natanti a motore

In caso di incidente avvenuto in Italia e provocato da un natante a motore immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, all'indirizzo UCI - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO.

In caso di incidente avvenuto all'estero provocato da un natante a motore immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al sito <http://www.ucimi.it/> e al D.l.gs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

In caso di sinistro avvenuto con natante a motore non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

## 14. Accesso agli atti dell'Impresa - Responsabilità Civile dei natanti a motore

A conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni, il Contraente, l'Assicurato nonché il danneggiato hanno diritto di accesso agli atti dell'Impresa di assicurazione esercitando il diritto stesso secondo quanto di seguito previsto:

- a. dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta;
- b. in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:
  - decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei natanti;
  - decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
  - decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
- c. decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Qualora l'Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni Private, i termini di cui al comma 1, lettera a) decorrono dalla data di ricezione da parte dell'Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

Il diritto può essere esercitato mediante richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purché con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano alla Direzione dell'Impresa o all'ufficio liquidazione sinistri di questa acquisendo relativa ricevuta.

Nella richiesta devono essere indicati gli estremi dell'atto e si deve fare riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato che dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento; nel caso di delega deve essere allegata copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata.

Il diritto di accesso agli atti è disciplinato comunque facendo salvo quanto disposto relativamente all'accesso ai singoli dati personali dal d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Privacy).

Entro 15 giorni dalla data di ricezione, l'Impresa comunica per iscritto al richiedente l'atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell'accesso ovvero - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax - le eventuali irregolarità o incompletezza della richiesta.

Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all'accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l'interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni potrà inoltrare reclamo all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

#### **15. Reclami - Responsabilità Civile dei natanti a motore e Garanzie accessorie**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: [reclami.it@generali.com](mailto:reclami.it@generali.com).

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

L'esperimento dell'azione giudiziaria per far valere la sua pretesa è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di un legale. La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a:

Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

Pec: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com).

Nei casi particolari di contenzioso RCA previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica.

#### **Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per i rischi Incendio, Furto, ed altri danni ai beni stessi (ove indicato in polizza il relativo valore assicurato e quindi operante la garanzia)**

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle Condizioni di Polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a:

Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

Pec: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com)

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)

Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313

e-mail: [generalitalia\\_mediazione@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia_mediazione@pec.generaligroup.com)



### **Controversie in materia assicurativa su questioni mediche - ramo Infortuni**

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a garanzie relative ai rischi Infortuni (ove indicato in polizza il relativo valore massimale e quindi operante la garanzia), è necessario ricorrere all'arbitrato previsto di volta in volta nelle Condizioni di Assicurazione sottoscritte per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione dell'arbitrato dovrà essere indirizzata a:

Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)  
Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com

Se si tratta di controversie relative alle garanzie da ultimo menzionate nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato, oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)  
Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313  
e-mail: generali\_mediazione@pec.generaligroup.com

### **Controversie nell'ambito delle garanzie del ramo Tutela Legale**

Ove sia indicato in polizza il massimale relativo al ramo Tutela Legale e quindi sia operante la relativa garanzia (ed ove quanto segue sia previsto nelle Condizioni di Assicurazione sottoscritte dal Contraente), in caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, la decisione verrà demandata ad un arbitro. L'istanza di attivazione dell'arbitrato dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com.

Se si tratta di controversie relative alle garanzie da ultimo menzionate nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato, oppure diverse da quelle sopra descritte, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)  
Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313  
e-mail: generali\_mediazione@pec.generaligroup.com

### **16. Arbitrato**

**AVVERTENZA:** *in alternativa all'arbitrato irrituale previsto per la garanzia Infortuni nelle Condizioni di Assicurazione all'art. 11 il Contraente ha la facoltà in ogni caso di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.*

**Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa .**

**Generali Italia S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale**

Philippe Donnet



